SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Amendolara. (23A02380). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Caronno Varesino e nomina del commissario straordinario. (23A02381). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 21 dicembre 2022.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (23A02382) *Pag.* 2

Ministero dell'interno

DECRETO 14 aprile 2023.

Riparto, per il 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di dissesto finanziario, per complessivi euro 13.500.347,00. (23A02393). . . . *Pag.* 4

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 27 febbraio 2023.

Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso la *European Public Law Organization* (EPLO). (23A02383) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 8 marzo 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «TENACITY» nell'ambito del programma TRANSCAN 3 Call 2021. (Decreto n. 37/2023). (23A02372). . . . . *Pag.* 7

DECRETO 8 marzo 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «RISEBRAIN» nell'ambito del programma TRANSCAN 3 Call 2021. (Decreto n. 38/2023). (23A02373). . . . . *Pag.* 11

Ministero della salute

DECRETO 8 marzo 2023.

Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022/2025. (23A02369) *Pag.* 15

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 marzo 2023.

Discarica di Malagrotta - attività gestionali e di messa in sicurezza: adozione di misure urgenti a tutela della salubrità ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie. (Ordinanza n. 5). (23A02389). . . . . *Pag.* 16

ORDINANZA 6 aprile 2023.

Impianto di trattamento meccanico biologico di A.M.A. S.p.a. sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301: modifica dell'AIA di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022. Attivazione del sistema di *by-pass* della sezione di stabilizzazione aerobica. (Ordinanza n. 8). (23A02390) . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 17 aprile 2023.

Annullamento d'ufficio della determina n. 53/2023, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio in classificazione C(nn), del medicinale per uso umano, a base di inebilizumab, «Uplizna». (Determina n. 57/2023). (23A02418) . . . . *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmomen» (23A02370) . . . . *Pag.* 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benerva» (23A02374) *Pag.* 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spididol» (23A02375) *Pag.* 27

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto n. 107 del 16 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF». (23A02371) . . . . *Pag.* 27

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Basell Poliolefine Italia S.r.l., in Brindisi. (23A02384) . . *Pag.* 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Amendolara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Amendolara (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 21 marzo 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amendolara (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amendolara (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pasquale Aprile.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amendolara (Cosenza).

Roma, 1° aprile 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A02380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Caronno Varesino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Caronno Varesino (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caronno Varesino (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Fabio De Fanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caronno Varesino (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 marzo 2023, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 marzo 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caronno Varesino (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fabio De Fanti, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 31 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A02381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 2022.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro

dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonché del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021, recante la proroga al 31 dicembre 2022 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»; del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 16 settembre 2020; nonché, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 2 e l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerata l'esigenza di prorogare i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;

b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;

c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto *a)* con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto *c)*;

e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2.

Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal:

a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;

b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»;

c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate»;

e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2022

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

23A02382

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 2023.

Riparto, per il 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di dissesto finanziario, per complessivi euro 13.500.347,00.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2020, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane» ed alimentato con un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 34/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 38, comma 1-*decies*, del menzionato decreto-legge n. 34 del 2019, il Fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi, rispettivamente degli articoli 243-*bis* e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti;

Considerato, altresì, che il comma 1-*decies* del predetto art. 38 stabilisce che il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 12023 del 24 febbraio 2022, con il quale sono state assegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno le risorse per l'anno 2022, ammontanti ad euro 13.500.347,00, destinate ad alimentare il Fondo di cui al sopracitato art. 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Rilevato che gli enti interessati, di cui all'allegato A al presente decreto, hanno comunicato l'entità della rata annuale di rimborso del debito;

Sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riparto del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane per l'anno 2022

1. Il Fondo di cui all'art. 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, istituito per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 243-*bis* e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, è ripartito, in proporzione all'entità della rata annuale del debito dei medesimi enti, per complessivi euro 13.500.347,00 per l'anno 2022, secondo gli importi indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DI RIPARTO - Fondo di cui all'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2019

COMUNE	PROV.	POP. 2021	IMPORTO RATA COMUNICATO	IMPORTO CONTRIBUTO ANNO 2022
NAPOLI	NA	921.142	108.876.578,61	3.269.612,93
CATANIA	CT	301.104	36.556.997,23	1.097.823,17
REGGIO CALABRIA	RC	172.479	40.046.176,38	1.202.604,80
TORINO	TO	848.748	228.361.936,00	6.857.812,30
MESSINA	ME	221.246	10.327.312,08	310.133,86
PALERMO	PA	635.439	25.386.228,73	762.359,94
TOTALE			449.555.229,03	13.500.347,00

23A02393

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 febbraio 2023.

Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso la *European Public Law Organization* (EPLO).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il Trattato per l'istituzione della *European Public Law Organization* (EPLO), siglato ad Atene il 27 ottobre 2004, e in particolare l'art. II, secondo cui «*The purpose of the Organization is the creation and dissemination of knowledge in the area of public law lato sensu, including inter alia national, comparative and European public law, human rights law, environmental law, etc., and the promotion of European values through public law throughout the world. To this effect, the Organization shall organize and support scientific, research, educational, training, teaching, institution building and other activities and provide assistance for democratic institutions in Europe and worldwide*»;

Vista la legge 12 luglio 2022, n. 94, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico del 23 giugno 2021;

Visto l'art. IX, comma 5, del Trattato per l'istituzione della EPLO, secondo cui «*The Board shall issue the Rules for the detailed objectives and governance of the Organization, in accordance with and complementary to this agreement*»;

Visto il regolamento adottato dagli organi direttivi della EPLO, avuto particolare riguardo all'art. II, comma 4, in cui si stabilisce che «*Every member state shall recognize the titles of studies offered by the EPLO, the ELGS, the Academies and other educational units, etc., as equivalent to their own titles of studies of higher education and shall take all the necessary measures to that. To that effect, the EPLO shall organize its studies in the ELGS as well as in the other academic units, following the best practices and policies of the European Universities whit a structure comprising three (3) years for undergraduate studies, one (1) year for Masters 1, one year for Masters 2 and three (3) years for Ph.D studies, at least for each level of studies*»;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e in particolare la Sezione VI;

Vista la legge 1° luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto in particolare l'art. 2, secondo cui «La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia»;

Considerato il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148», in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la risoluzione del Consiglio europeo del 18 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030);

Tenuto conto di quanto indicato dalla raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2018;

Vista l'istanza del 18 luglio 2022, prot. n. 22075537, con la quale la *European Public Law Organization* chiede il riconoscimento ufficiale dei titoli di studio a livello universitario e post-laurea emessi dalla stessa EPLO;

Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale universitario (CUN) rilasciato in data 25 gennaio 2023 e del parere del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) intervenuto in data 27 gennaio 2023;

Valutata l'opportunità di dare attuazione alle previsioni del Trattato e del regolamento richiamati, anche in ossequio ai principi del Processo di Bologna e alle politiche di allineamento allo Spazio europeo della formazione superiore (EHEA), garantendo l'immediato riconoscimento sul territorio nazionale dei titoli rilasciati dalla EPLO e la loro conseguente equivalenza ai titoli della formazione superiore rilasciati da istituzioni italiane;

Decreta:

Art. 1.

1. La *European Public Law Organization* (EPLO), avente sede in Italia, è riconosciuta quale organizzazione internazionale operante anche nel settore della formazione superiore ai sensi del Trattato istitutivo sottoscritto anche dalla Repubblica italiana e di cui alle premesse del presente decreto.

2. Per le finalità indicate in premessa, i titoli accademici conseguiti presso la *European Public Law Organization* (EPLO) nelle sole materie d'indirizzo della medesima organizzazione e corredati dal «Diploma *Supplement*», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti titoli rilasciati dalle università italiane e tali titoli potranno accedere alle differenti procedure di riconoscimento vigenti all'interno dell'ordinamento italiano.

3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta di propri titoli accademici con la *European Public Law Organization* (EPLO) sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1040

23A02383

DECRETO 8 marzo 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «TENACITY» nell'ambito del programma TRANSCAN 3 Call 2021. (Decreto n. 37/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1,

comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020, reg. UCB n. 92 dagli UCB in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Di Felice;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'«ERA-NET Cofund TRANSCAN 3 Call 2021 *Next generation cancer immunotherapy: Targeting the tumour microenvironment*», con scadenza il 29 giugno 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call Joint Transnational Call for Proposals 2021* (JTC 2021) «*Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment*» con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2019 cap. 7245 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 900.000,00, come da lettera di impegno prot. n. 5877 del 16 aprile 2021, successivamente incrementato come da e-mail del direttore generale del 15 luglio 2022;

Considerato che per il bando lanciato dall'«ERA-NET Cofund TRANSCAN3 Call 2021» di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1094 del 12 maggio 2021;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Cofund TRANSCAN3 Call 2021 che ha approvato, con procedura scritta conclusasi il 4 luglio 2022, la lista dei progetti ammessi al finanziamento con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Tenacity - *Targeting the Nectin family to boost cancer immunity*», avente come obiettivo quello di studiare in maniera sistematica il ruolo delle Nectine nel microambiente tumorale e sviluppare, attraverso un approccio integrato traslazionale e di ricerca di base, strategie innovative immunologiche nei pazienti con cancro e con un costo complessivo pari a euro 285.570,00;

Vista la nota prot. MUR n. 3793 del 18 luglio 2022, a firma del dirigente dell'Ufficio III, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Tenacity*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Tenacity*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Perugia;

Università degli studi di Firenze;

Vista la procura notarile repertorio n. 64710 in data 15 settembre 2022, a firma dell'avv. Rosanna Montano, notaio in Firenze, con la quale la prof.ssa Alessandra Petrucci, rettrice *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Firenze delega il prof. Maurizio Oliviero, legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*Tenacity*»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 593 del 21 dicembre 2022, reg. UCB n. 3, in data 11 gennaio 2023, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Luca Primo e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Luca Primo con relazione acquisita in data 23 gennaio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 10566597 e n. 10566603 del 6 marzo 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf* n. 22291985 del 3 marzo 2023 e n. 22291996 del 3 marzo 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*Tenacity*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 199.899,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui euro 137.364,59 a valere sulle disponibilità del FIRST 2019 cap. 7345.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 62.534,41, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa TRANSCAN 3, così come previsto dagli accordi fra la Commissione europea e i *partner* dell'Eranet Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2020, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto; il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia

dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 909

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

23A02372

DECRETO 8 marzo 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «RISEBRAIN» nell'ambito del programma TRANSCAN 3 Call 2021. (Decreto n. 38/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, s.n., registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la con-

cessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 518 del 29 novembre 2022, reg. UCB n. 122 del 12 dicembre 2022, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2022, dell'importo complessivo di euro 8.167.608,30, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'«ERA-NET Cofund TRANSCAN 3 Call 2021 - *Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenviron-*

ment», con scadenza il 29 giugno 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call joint transnational call for proposals 2021* (JTC 2021) «*Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment*» con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2021 cap. 7345 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 900.000,00, come da lettera di impegno prot. n. 5877 del 16 aprile 2021, successivamente incrementato come da e-mail del direttore generale del 15 luglio 2022;

Considerato che per il bando lanciato dalla dall'«ERA-NET Cofund TRANSCAN 3 Call 2021» di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 1094 del 12 maggio 2021;

Vista la decisione finale dell'ERA-NET Cofund TRANSCAN 3 Call 2021 che ha approvato, con procedura scritta conclusasi il 4 luglio 2022, la lista dei progetti ammessi al finanziamento con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «RISEBrain - *Reverting immune suppression to elicit brain metastasis control*», avente come obiettivo lo studio cooperativo focalizzato sulle metastasi cerebrali e volto a caratterizzare i meccanismi responsabili dell'immunosoppressione a livello del microambiente perimetastatico e le relative correlazioni clinico-terapeutiche e con un costo complessivo pari a euro 285.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 3793 del 18 luglio 2022, a firma del dirigente dell'Ufficio III, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «RISEBrain»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «RISEBrain» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi Torino;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «RISEBrain»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 593 del 21 dicembre 2022, reg. UCB n. 3, in data 11 gennaio 2023, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof.ssa Lucia Altucci e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Lucia Altucci con relazione acquisita in data 3 febbraio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 10566465 del 6 marzo 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 22291900 del 3 marzo 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «RISEBrain» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15 aprile 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 199.500,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui euro 149.774,63 a valere sulle disponibilità del FIRST 2021 cap. 7345.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 49.725,37, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa TRANSCAN 3, così come previsto dagli accordi fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund , tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National eligibility criteria*» 2020, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50 per cento nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto; Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 986

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

23A02373

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2023.

Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022/2025.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2006 in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attività e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e successive modifiche, che prevede che fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto l'art. 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come prorogato dall'art. 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha consentito, fino al 31 dicembre 2022, ai laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, incaricati per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nelle funzioni previste dall'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di accedere al corso, con graduatoria riservata e senza borsa di studio;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019- 2022»;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020- 2023 e 2021-2024»;

Vista la nota prot. n. 1257174 del 27 dicembre u.s. con la quale il coordinamento tecnico Area assistenza territoriale della commissione salute presso la Regione Emilia-Romagna ha formulato la richiesta di prevedere disposizioni analoghe a quelle previste dai citati decreti ministeriali 28 settembre 2020 e 14 luglio 2021, persistendo le ragioni poste a fondamento dell'emanazione dei decreti predetti;

Ritenuto pertanto di derogare anche per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025 alle disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025,

è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive modifiche.

2. Il presente decreto è efficace dal giorno della sua adozione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1065

23A02369

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 17 marzo 2023.

Discarica di Malagrotta - attività gestionali e di messa in sicurezza: adozione di misure urgenti a tutela della salubrità ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativa al «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva (UE) 2018/850;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva 2008/98/CE c.d. «Direttiva quadro rifiuti» del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri rea-

lizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

Visto il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la decisione (UE) 2014/955 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, *BAT)* per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle «Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del capitolo 3 delle linee guida stesse, il sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. RM/2022/227;

Premesso che:

con decreto 30 giugno 2008, n. 36 del Commissario regionale per l'emergenza rifiuti nel territorio della Regione Lazio è stato approvato il primo progetto di copertura superficiale finale della discarica di Malagrotta redatto nel 2008, ai sensi dell'allora decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» volto, tra l'altro, «[…] a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, […] nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica»;

con decreto n. 1 del 3 gennaio 2013 del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare è stato nominato il Commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 358 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

con ordinanza commissariale n. 551/2013/UCCRU del 3 luglio 2013, le attività di conferimento presso la discarica di Malagrotta, attiva dall'anno 1983 al 30 settembre 2013, e presso la quale sono stati di fatto conferiti rifiuti urbani di tipo indifferenziato, sono state definitivamente sospese a decorrere dalla data del 1° ottobre 2013;

il Commissario, nell'ambito dei tavoli tecnici indetti con Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma Capitale, chiedeva agli enti competenti di esprimersi su alcune proposte presentate dalla società E. Giovi S.r.l. relative all'attività di chiusura e *capping* della discarica di Malagrotta;

con nota prot. n. 341 del 30 dicembre 2013 la società E. Giovi S.r.l. trasmetteva la documentazione tecnica di progetto che la Regione Lazio, vista la decadenza del

Commissario *medio tempore* intervenuta, con nota prot. n. 100681 del 18 febbraio 2014 trasmetteva all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio) ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ai fini di una valutazione tecnica dello stesso;

con nota prot. 4327 del 18 febbraio 2014 la Regione Lazio richiedeva alla società E. Giovi S.r.l. integrazioni al progetto presentato, ritenendo lo stesso non sufficiente ed incompleto al fine di definire lo stato dell'intera discarica;

la Regione Lazio, con nota n. 611377 del 4 novembre 2014, sollecitava la società E. Giovi S.r.l. ad attivare la procedura di chiusura della discarica ai sensi della normativa allora vigente (art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e successive modificazioni ed integrazioni), ed a presentare un progetto complessivo di messa in sicurezza e copertura finale esteso a tutta l'area della discarica, che andasse a superare e sostituire quello approvato nel 2008 con il citato decreto commissariale n. 36/2008, in quanto basato su una morfologia della discarica sostanzialmente diversa da quella rilevabile alla data del 30 settembre 2013, ovvero al termine del conferimento dei rifiuti;

nel maggio 2016, la società E. Giovi S.r.l. predisponeva un progetto di modifica sostanziale al progetto della copertura approvato nel 2008;

la Regione Lazio, con determinazione n. G15439 del 15 novembre 2017, notificata alla società il 10 gennaio 2018, chiudeva, con esito favorevole con prescrizioni, il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla modifica sostanziale, proposta dalla società E. Giovi S.r.l., al progetto di copertura (*capping*) della discarica di Malagrotta approvato con il su richiamato decreto n. 36/2008;

in data 10 luglio 2018 il Tribunale di Roma emetteva il decreto di sequestro preventivo della società E. Giovi S.r.l., con nomina dell'amministratore giudiziario nella persona del dott. Luigi Palumbo in data 27 luglio 2018;

con nota prot. n. 535166 del 6 settembre 2018, il suddetto amministratore giudiziario chiedeva alla Regione Lazio l'emissione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa alla sopra richiamata determinazione n. G15439 del 15 novembre 2017;

la Regione Lazio, in risposta a tale richiesta, adottava la determinazione n. G15612 del 3 dicembre 2018 con la quale approvava in linea tecnica il progetto di modifica sostanziale al progetto di cappig della discarica di Malagrotta, approvato con il più volte citato decreto commissariale n. 36/2008, tenendo conto degli esiti dell'istruttoria di cui alla determinazione n. G15439 del 15 novembre 2017 e formulando una serie di prescrizioni aggiuntive, nelle quali si richiamava, tra l'altro, la necessità di procedere con l'esecuzione dell'indagini geognostiche e topografiche di cui al progetto presentato dalla E. Giovi nel 2016;

il 29 gennaio 2019 nell'ambito del proc. pen. 10455/17 mod. 21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Direzione distrettuale antimafia, veniva emessa la richiesta di incidente probatorio *ex* articoli 392 e 393 e ss. del codice di procedura penale;

in data 23 febbraio 2021 i consulenti tecnici del giudice per le indagini preliminari depositavano la perizia tecnica relativa alle attività peritali svolte presso il complesso impiantistico di Malagrotta;

in data 12 maggio 2021, la E. Giovi S.r.l., terminate le attività peritali, conferiva alla società Technital S.p.a. l'incarico di redigere il progetto definitivo di copertura finale di tutta l'area della discarica, come richiesto dalla Regione Lazio con la sopra richiamata nota n. 611377 del 4 novembre 2014;

in data 8 luglio 2021 la società Technital S.p.a., al fine di approfondire lo stato conoscitivo dei luoghi e le relative criticità in relazione ad elementi essenziali (aspetti geognostici, geotecnici/topografici etc…) per il rispetto delle indicazioni normative di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante «Attuazione direttiva 2018/850/UE pacchetto economia circolare» - Norme in materia di discariche di rifiuti - Modifiche al decreto legislativo n. 36/2003», redigeva la specifica tecnica delle indagini integrative;

con delibera del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2022 recante «Inserimento dell'intervento volto alla messa in sicurezza dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) tra i compiti attribuiti al commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà», veniva deliberata l'attribuzione allo stesso, già nominato - ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis* della legge n. 234/2012 - Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, del compito «di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/CE»;

in data 15 luglio 2022 veniva firmato, presso l'Ufficio territoriale di Governo del Prefetto di Roma dott. Matteo Piantedosi, il protocollo tra il Commissario unico Gen. B. CC Giuseppe Vadalà e la società E. Giovi S.r.l., rappresentata dall'amministratore giudiziario dott. Luigi Palumbo, al fine di coordinare, velocizzare e semplificare i rapporti operativi nell'ambito della messa in sicurezza ambientale della discarica di Malagrotta;

Considerato che:

in data 3 ottobre 2022, in relazione alla modifica sostanziale al progetto di *capping* della discarica di Malagrotta, approvato con decreto n. 36/2008, dal Commissario regionale per l'emergenza rifiuti nel territorio della Regione Lazio, si è tenuto il tavolo tecnico, di cui al punto 3 della già citata determinazione della Regione Lazio n. G15612/2018, presenti: Regione Lazio, Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale, i delegati del Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, ARPA Lazio e la società E. Giovi S.r.l.;

nel corso del suddetto tavolo, l'amministratore giudiziario di E. Giovi S.r.l. ha rappresentato, tra l'altro, che «a differenza di quanto indicato nelle riunioni di febbraio 2022 […] non si è proceduto alla

realizzazione del progetto del *capping* autorizzato (al 30 settembre 2022 è stato terminato il contratto con la Technital S.p.a.) in quanto è subentrata nel frattempo la struttura commissariale di cui al Commissario unico … Giuseppe Vadalà che sulla base di quanto indicato nella nomina di cui al DPMC del 18 febbraio 2022 dovrà occuparsi della messa in sicurezza e bonifica della discarica di Malagrotta in sostituzione della società E. Giovi S.r.l.»;

in relazione a quanto emerso nel corso del tavolo del 3 ottobre 2022, l'amministratore giudiziario, con successiva comunicazione del 7 novembre 2022 ha rappresentato «la materiale impossibilità di procedere per alcune attività sulla gestione della discarica a causa dell'attivazione della procedura di azione in danno da parte della Regione Lazio … e ha altresì riferito circa la necessità di intervenire urgentemente per alcune attività da eseguirsi nell'impianto di discarica, il cui procrastinarsi potrebbe determinare una ulteriore criticità ambientale» indicandole nelle seguenti attività quelle da effettuarsi «urgentemente»:

«1) Implementazione della rete dei pozzi della MISE sul versante della discarica posto a monte dell'impianto TMB1. Gli interventi per la M.I.S.E. (Messa in sicurezza di emergenza) della discarica di Malagrotta sono stati caratterizzati dalla realizzazione di una barriera idraulica, sviluppata nel corso degli anni, che ha lo scopo di creare una inversione dei livelli della falda interna al diaframma plastico (piezometri *V)* e della falda esterna al polder (piezometri *Z)*.

2) Incrementare il numero dei pozzi di estrazione del percolato realizzando venticinque unità aggiuntive per i lotti C, H ed F della discarica.

3) Implementare l'attuale rete di pozzi di captazione del biogas»;

Considerato, altresì, che:

in data 1° dicembre 2022 l'amministratore giudiziario della E. Giovi S.r.l., con nota U297, ha trasmesso al Commissario straordinario, alla Regione Lazio, a Roma Capitale, al Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, ad ARPA Lazio (Direzione generale e sezione di Roma) ed alla Città metropolitana di Roma Capitale, la documentazione avente ad oggetto: «Relazione di aggiornamento sulle attività di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta - Attività urgenti da realizzarsi in base ai risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche effettuate da dicembre 2021 a giugno 2022»;

come emerge dalle conclusioni di tale relazione, la società Technital S.p.a. ha avviato:

nel mese di settembre 2021 le attività relative al rilievo topografico;

all'inizio del mese di dicembre 2021, le attività di indagine geognostica, geotecnica e geofisica;

all'inizio del mese di maggio 2022 le attività relative al rilievo delle emissioni di gas (metano),

con completamento di tutte le attività previste avvenuto alla fine del mese di giugno 2022.

a seguito dell'analisi dei dati derivanti dalle indagini ed elaborati dalla società Technital S.p.a., è risultato che la zona che presenta maggiori criticità è localizzata lungo il versante ovest della discarica e che, conseguentemente, l'amministrazione giudiziaria ritiene che in tale zona della discarica si debba intervenire con misure specifiche e localizzate;

con la predetta relazione l'amministratore giudiziario ha rappresentato «l'urgenza nel procedere alla messa in sicurezza del lato ovest della discarica procedendo alla realizzazione di nuovi pozzi di emungimento del percolato, alla realizzazione di nuovi pozzi MISE [ndr messa in sicurezza di emergenza], nonché alla implementazione dell'attuale rete di pozzi di captazione del biogas»;

in relazione alle risultanze della relazione suddetta, l'amministratore giudiziario ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare gli interventi descritti nella medesima;

in riscontro alla succitata nota prot. n. U297/2022, la Regione Lazio con nota prot. 0042419 del 13 gennaio 2023 ha convocato un tavolo tecnico, tenutosi in data 18 gennaio 2023, a cui hanno partecipato la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, ARPA Lazio (Direzione generale e sezione di Roma), la ASL RM 3, la struttura del Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e l'amministratore giudiziario della E. Giovi S.r.l., onde fornire supporto alla struttura del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al fine di valutare e esprimere un nulla osta in merito agli interventi urgenti indicati dall'amministrazione giudiziaria nella su richiamata relazione, nonché la loro compatibilità con il progetto presentato in data 5 dicembre 2022, nelle more della valutazione del progetto complessivo suddetto;

Dato atto che:

Roma Capitale, Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con nota prot. NA/572 dell'11 gennaio 2023, aveva già valutato positivamente la proposta di cui alla citata nota U297/2022, rappresentando, alla luce del quadro conoscitivo disponibile che impone la necessità di azioni urgenti ed indifferibili, che gli interventi proposti vengano realizzati quanto prima;

nel corso del suddetto tavolo tecnico gli enti partecipanti, nel prendere atto che gli interventi urgenti proposti nella relazione tecnica non sono in contrasto con il progetto complessivo presentato, hanno espresso parere favorevole alla loro realizzazione;

Preso atto delle risultanze del tavolo tecnico del 18 gennaio 2023, i cui esiti sono stati trasmessi dalla Regione Lazio con nota prot. 0072291 del 20 gennaio 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dell'aspetto emergenziale ribadito nella comunicazione dell'amministratore giudiziario della società E. Giovi S.r.l., di cui alla su richiamata nota U297 del 1° dicembre 2022, determinata dalla necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza del lato ovest della discarica di Malagrotta;

Atteso che al fine di adottare tempestivamente ogni necessaria misura volta a contenere e circoscrivere le conseguenti criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario straordinario ha ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022;

Considerato che il progressivo aggravamento dello stato di criticità potrebbe determinare conseguenti ripercussioni negative di carattere ambientale e igienico-sanitario, anche in relazione all'eventuale verificarsi di eventi atmosferici di particolare intensità e rilevanza;

Ritenuto necessario autorizzare gli interventi proposti nella citata «Relazione di aggiornamento sulle attività di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta - Attività urgenti da realizzarsi in base ai risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche effettuate da dicembre 2021 a giugno 2022», su richiamati consistenti in:

«1) Implementazione della rete dei pozzi della MISE sul versante della discarica posto a monte dell'impianto TMB1. Gli interventi per la M.I.S.E. (Messa in sicurezza di emergenza) della discarica di Malagrotta sono stati caratterizzati dalla realizzazione di una barriera idraulica, sviluppata nel corso degli anni, che ha lo scopo di creare una inversione dei livelli della falda interna al diaframma plastico (piezometri *V)* e della falda esterna al polder (piezometri *Z)*.

2) Incrementare il numero dei pozzi di estrazione del percolato realizzando venticinque unità aggiuntive per i lotti C, H ed F della discarica.

3) Implementare l'attuale rete di pozzi di captazione del biogas»;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 17 gennaio 2023, prot. n. RM/2023/0000032 ed espresso con nota prot. Regione Lazio 0072291 del 20 gennaio 2023 acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 20 gennaio 2023 al n. RM/46, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

1) la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G15612 del 3 dicembre 2018 avente ad oggetto «Modifica sostanziale al progetto di *capping* della discarica di Malagrotta approvato, con decreto n. 36 del 30 giugno 2008, dal Commissario regionale per l'emergenza rifiuti nel territorio della Regione Lazio», dando corso alla totalità degli interventi proposti nella «Relazione di aggiornamento sulle attività di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta - Attività urgenti da realizzarsi in base ai risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche effettuate da dicembre 2021 a giugno 2022», allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa, trasmessa dall'amministratore giudiziario della società E. Giovi S.r.l. con nota U297 del 1° dicembre 2022, consistenti:

nell'implementazione della rete dei pozzi della MISE con la realizzazione di tre pozzi localizzati sul versante della discarica posto a monte dell'impianto TMB1. Gli interventi per la MISE (Messa in sicurezza di emergenza) della discarica di Malagrotta sono stati caratterizzati dalla realizzazione di una barriera idraulica, sviluppata nel corso degli anni, che ha lo scopo di creare una inversione dei livelli della falda interna al diaframma plastico (piezometri *V)* e della falda esterna al polder (piezometri *Z)*;

nell'incrementare il numero dei pozzi di estrazione del percolato realizzando venticinque unità aggiuntive per i lotti C, H ed F della discarica;

nell'implementare l'attuale rete di pozzi di captazione del biogas nel settore ovest della discarica;

2) il tempestivo avvio degli interventi di cui al punto 1 e la loro realizzazione entro un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga;

3) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4) la notifica della presente ordinanza alla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria e al Commissario unico Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - sezione di Roma.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 17 marzo 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Direzione programmazione e gestione dei rifiuti a Roma accedendo al link https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/RM20230000487-Ordinanza_5_CS_disc_Malagrotta_8.3.23_signed_firmato.pdf (comune.roma.it)

23A02389

ORDINANZA 6 aprile 2023.

Impianto di trattamento meccanico biologico di A.M.A. S.p.a. sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301: modifica dell'AIA di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022. Attivazione del sistema di *by-pass* della sezione di stabilizzazione aerobica. (Ordinanza n. 8).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'Economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la Gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, *BAT)* per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

Visto il regolamento (UE) n. 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvare delle «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee guida stesse, il sotto paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227;

Considerato che:

con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio, ha approvato il *revamping* impiantistico dell'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), via Rocca Cencia n. 301, modificando l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore della AMA S.p.a., c.f. e p.IVA n. 05445891004 con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma;

con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, sono stati disposti gli interventi di aggiornamento/correzione/errata corrige/refusi della determinazione dirigenziale n. G04876 del 26 aprile 2022, in esito alle richieste di A.M.A. S.p.a. condivise con l'Amministrazione giudiziaria;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

la Giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale n. 127/2023 prot. NA/7383 del 31 marzo 2023, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta capitolina con deliberazione n. 109 del 31 marzo 2023;

Atteso che:

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta inutilizzabile, e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022,

ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, autorizzando AMA S.p.a. all'esercizio dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, nei siti di:

AMA S.p.a., via Benedetto Luigi Montel nn. 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun XI), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha disposto l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a 400 t/g;

AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167 (Acilia - Mun X), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha autorizzato l'operazione di trasferenza per un quantitativo massimo di 150 t/g;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con successiva ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022 il Commissario straordinario ha disposto la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 limitatamente ai quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) accettati presso l'impianto di TMB e nell'attività di trasferenza di Rocca Cencia;

con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023 del Commissario straordinario ha disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, prorogata con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. sito in via Benedetto Luigi Montel nn. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome autorizza il passaggio da 400 a 900 t/d e l'installazione di una pressa con successiva filmatrice;

con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023 il Commissario straordinario ha altresì disposto l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento AMA di viale dei Romagnoli n. 1167 Roma.

Rilevato che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0052223.U del 3 aprile 2023, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 3 aprile 2023, prot. n. RM/621, ha reso noto, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il perdurare del superamento dei limiti dei parametri odorigeni a seguito di ulteriori campagne di verifica di efficacia dei ripetuti e sistematici interventi attuati, volti all'eliminazione delle suddette criticità per quanto concerne il sito di Rocca Cencia (via di Rocca Cencia n. 301 - 00132 Roma), disponendo «l'interruzione di tutte le ricezioni autorizzate, la contestuale interdizione agli ingressi dell'impianto e della adiacente trasferenza, fatte salve le attività di lavorazione volte all'allontanamento di tutti i materiali presenti nei tempi previsti»;

nel territorio regionale persiste una scarsa disponibilità di impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e che tale condizione comporta la necessità di trovare ulteriori siti, anche in considerazione dell'ordinanza del Sindaco metropolitano del 15 dicembre 2022 prot. CMRC-2022-0195716 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato rideterminato in via conclusiva il termine di efficacia dell'ordinanza del 14 luglio 2021, consentendo ad AMA S.p.a. il conferimento di rifiuti provenienti dall'ATO Città metropolitana di Roma Capitale, compresi quelli di Roma Capitale, presso la discarica della Ecoambiente S.r.l. sita nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km 24,640, fino e non oltre il 27 febbraio 2023;

AMA S.p.a., al fine di far fronte alla fragilità impiantistica sopra richiamata ed evitare situazioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha adottato un complesso contrattuale verso impianti esteri di valorizzazione termica del rifiuto, ed ulteriori soluzioni, sul territorio nazionale, volte ad individuare adeguati spazi per il trattamento della quota di rifiuti non più gestiti dall'impianto TMB denominato Malagrotta 2;

il Commissario straordinario, ai sensi del citato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ha approvato il Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale (PGRRC), a seguito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), avviata con decreto commissariale n. 1 del 12 agosto 2022;

nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare l'imprevista situazione di criticità a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a.;

il progressivo aggravamento dello stato di criticità generale nel territorio di Roma Capitale potrebbe determinare a seguito della non operatività dell'impianto TMB di Rocca Cencia, gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la potenziale situazione di criticità, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 4 aprile 2023 prot. n. RM/636 ed espresso con nota Regione Lazio, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 6 aprile 2023 al n. RM/668;

per le motivazioni fin qui esposte e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Ordina:

1) ad AMA S.p.a. di garantire la continuità delle attività di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferenza dell'impianto di Rocca Cencia,

al fine di salvaguardare la salute pubblica, mettendo in esercizio il sistema di *by-pass* (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) già presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, al fine di garantire l'avvio a recupero (di cui all'allegato C, parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere, provvedendo contestualmente all'interruzione dell'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;

2) ad AMA S.p.a. di provvedere, entro ventuno giorni solari, al completo svuotamento del bacino di igienizzazione dalla frazione attualmente presente, dandone comunicazione agli enti di controllo;

3) ad AMA S.p.a. di dare inizio, entro ulteriori trenta giorni solari dal completo svuotamento del bacino di igienizzazione, ad una nuova campagna di analisi al fine di monitorare le variazioni dell'impatto odorigeno del sistema impianto, secondo le prescrizioni e le metodiche autorizzate;

Dispone:

1) la conferma di tutte le prescrizioni in essere nella determina regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 così come modificate ed integrate dall'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, prescrizioni che si allegano alla presente;

2) che gli effetti del presente provvedimento debbano limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e comunque, ad un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga;

3) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento di Prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma;

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 6 aprile 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione programmazione e gestione dei rifiuti a Roma accedendo al link https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/RM20230000669-2023_06.04_Ordinanza_Rocca_Cencia_attivaz_by_pass_signed_firmato.pdf (comune.roma.it).

23A02390

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 aprile 2023.

Annullamento d'ufficio della determina n. 53/2023, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio in classificazione C(nn), del medicinale per uso umano, a base di inebilizumab, «Uplizna». (Determina n. 57/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la determina del Settore HTA ed economia del farmaco n. 209/2023 del 13 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2023, riguardante il «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano UPLIZNA»;

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate rep. n. 53 del 28 marzo 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2023, riguardante la autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale approvato per procedura centralizzata «Uplizna», in classificazione C (nn);

Considerato che la suddetta determina dell'Ufficio procedure centralizzate rep. n. 53 del 28 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2023 di classificazione C (nn), risulta essere successiva rispetto alla determina di rimborsabilità e prezzo che ne stabilisce il regime di rimborsabilità e la classificazione in classe H, è necessario provvedere all'annullamento d'ufficio della stessa;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Annullamento d'ufficio della determina AIFA Ufficio procedure centralizzate rep. n. 53 del 28 marzo 2023 e dell'allegato che ne fa parte integrante

È annullata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, la determina dell'Ufficio procedure centralizzate rep. n. 53 del 28 marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2023 e dell'allegato che ne fa parte integrante, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio in classificazione C (nn), ai sensi dell'art. 12 comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, del medicinale approvato per procedura centralizzata UPLIZNA.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno della sua effettiva pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2023

Il dirigente: AMMASSARI

23A02418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmomen»

Estratto determina IP n. 230 del 5 aprile 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPASMOMEN 40 mg comprimate filmate 30 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 12378/2019/01, intestato alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze (Italia), e prodotto da A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l. (AMMLS) via Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia), A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l. (AMMLS) via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze (Italia), Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125, 12489 Berlino (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in Cis di Nola Isola n. 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050336015 (in base 10) 1J048H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: otilonio bromuro 40 mg;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di riso, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol (polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000), talco.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050336015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 050336015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02370

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benerva»

Estratto determina IP n. 232 del 7 aprile 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENERVA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 34041 C.N. 654789.2, intestato alla società Teofarma, S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia) - I-27010 - Italia e prodotto da Delpharm Evreux - 5, Rue du Guesclin - Evreux Cedex - 27000 - Francia, Teofarma, S.r.l. - viale Certosa, 8/A 27100 Pavia - Italia, Delpharm Gaillard - Rue de l'Industrie 33 - Gaillard - 74240 - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050430014 (in base 10) 1J301Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tiamina cloridrato (vitamina B1) 300 mg;

eccipienti: talco, povidone K90, magnesio stearato, acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1), macrogol 6000, carmellosa sodica, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichette:

5. Come conservare «Benerva»: tenere il contenitore ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità. Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050430014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BENERVA «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 050430014.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02374

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spididol»

Estratto determina IP n. 231 del 7 aprile 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPIFEN 400 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ 20 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936251373, intestato alla società Zambon France S.A. 13, Rue Rene Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex (Francia) e prodotto da Zambon S.p.a via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza (Italia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA.

Codice A.I.C. n. 050328018 (in base 10) 1HZWGL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: arginina, sodio bicarbonato, crospovidone, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, saccarosio, titanio biossido (E171), macrogol 4000.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA.

Codice A.I.C. n. 050328018.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA.

Codice A.I.C. n. 050328018.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02375

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto n. 107 del 16 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023 sono introdotte, dall'anno di immissione in consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le

nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

23A02371

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Basell Poliolefine Italia S.r.l., in Brindisi.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 129 del 13 aprile 2023 si è provveduto al riesame complessivo con valenza di rinnovo del decreto DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 e successivo decreto di riesame n. 330 del 27 novembre 2018, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi, sita nel Comune di Brindisi (BR), identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in via Pontaccio n. 10 - I-20121 Milano (ID 122/12814), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.mite.gov.it/it-IT

23A02384

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-096) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.